

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Procedure operative in caso di eventi inquinanti che interessino corsi d'acqua o aree fluviali

Premessa

Il presente documento detta gli indirizzi tecnico-amministrativi a supporto degli operatori per la gestione di eventi inquinanti che possano determinare la potenziale compromissione dei corsi d'acqua e delle aree fluviali. A titolo di esempio, le procedure indicate possono essere applicate a sversamenti accidentali di idrocarburi a seguito di incidenti o all'immissione di rifiuti allo stato liquido su corpi idrici superficiali, compresi argini, scoline, canali e fossi irrigui, o in aree fluviali, anche attraverso tubazioni private o pubbliche (fognature per acque reflue).

1. Normativa di riferimento

Si riportano di seguito i principali articoli di legge utili all'applicazione delle presenti linee guida.

1.1. D.Lgs. 152/2006 Parte sesta

Art. 302 (Definizioni)

[...] omissis

8. Per "misure di prevenzione" si intendono le misure prese per reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.

[...] omissis

Art. 304. (Azione di prevenzione)

1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.

[...omissis...]

1.2. L.R. 29 aprile 2015, n.11

Art. 3 (Definizioni)

1. [...omissis...]

d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è

individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;

[..omissis..]

l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;

ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;

Altre definizioni

alveo bagnato: porzione dell'alveo in cui è presente l'acqua al momento dell'osservazione.

2. Tipologie di eventi inquinanti che interessino corsi d'acqua o aree fluviali

2.1 Eventi inquinanti esclusi dal titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006

Gli eventi inquinanti (sversamenti) che possano interessare corsi d'acqua o aree fluviali e che non impattino direttamente od indirettamente le matrici ambientali come individuate all'art. 240¹ del D.Lgs. 152/2006 lettera a), non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Restano fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 304 del D.Lgs. 152/2006.

Si fornisce di seguito l'elenco delle tipologie di eventi riferibili a questa fattispecie:

- a) gli sversamenti che interessano unicamente superfici, condotte e canalette pavimentate ed impermeabili, senza coinvolgimento di altre matrici ambientali;
- b) gli sversamenti diretti, o per mezzo di condotte impermeabili, che recapitino direttamente in corpo idrico superficiale interessando solamente l'alveo bagnato;
- c) gli sversamenti diretti o per mezzo di condotte impermeabili che recapitino in corpo idrico superficiale, anche in stato "di asciutta", e che interessino per contatto diretto anche aree arginali, spondali, ripariali o del letto del corso d'acqua nel caso queste ultime siano realizzate in terra o comunque non rivestite da materiali impermeabilizzanti.

2.2 Eventi inquinanti ricompresi nel titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006

Gli eventi inquinanti (sversamenti) che possano interessare corsi d'acqua o aree fluviali e che impattino direttamente o indirettamente anche le matrici ambientali definite dall'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 lettera a) rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006; restano fermi gli obblighi di cui all'art. 304 del D.Lgs. 152/2006.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riferibili a questa fattispecie gli sversamenti al suolo, non pavimentato o comunque non impermeabile, nei pressi di corsi d'acqua o di aree fluviali (ivi compresi argini, scoline e fossi, canali).

¹ D.Lgs. 152/2006 Titolo V Parte quarta - Art. 240 (definizioni) comma 1 lettera a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

[..omissis..]

3. Modalità operative

3.1 Eventi inquinanti di cui alla fattispecie del paragrafo 2.1

Al verificarsi dell'evento inquinante, l'operatore applica le disposizioni di cui all'art. 304 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e procede alla relativa comunicazione anche utilizzando il modulo allegato.

La comunicazione dell'evento inquinante è notificata ai seguenti soggetti:

- al Prefetto;
- alla Regione Autonoma FVG
 - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
 - Servizio difesa del suolo;
 - Servizio gestione risorse idriche;
 - Servizio demanio (se di competenza);
 - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica (per aree ricadente in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
 - Servizio biodiversità (per siti ricadenti in ambiti di tutela ambientale quali parchi, riserve naturali, biotopi, aree naturali protette, prati stabili, rete Natura 2000 etc.);
- al Comune competente per territorio;
- all'ARPA FVG;
- all'Azienda sanitaria competente per territorio;
- ai Consorzi di bonifica (per le competenze dei Consorzi di Bonifica in relazione all'utilizzo irriguo della risorsa è auspicabile informare sempre tali Enti nel caso di sversamento di inquinanti che possano interessare corpi idrici superficiali);
- al Consorzio industriale competente (se ricadente in area industriale consortile);
- alle Comunità di montagna, istituite con legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 – per i corsi d'acqua di classe 3 (ex lege L.R. 11/2015);
- al gestore della pubblica fognatura (quando sono interessati i manufatti della rete fognaria);
- Al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Friuli Venezia Giulia.

L'operatore adotta le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza ed in seguito procede come segue alle operazioni di ripristino secondo le seguenti modalità:

- a) se lo sversamento non ha determinato impatti ambientali (es. sversamento in condotte, su pavimentazioni impermeabilizzate), l'evento si può considerare concluso con il ripristino delle aree e la corretta gestione dei rifiuti, dandone comunicazione ai soggetti interessati;
- b) se lo sversamento ha determinato impatti ambientali solamente nell'alveo bagnato del corpo idrico superficiale, le azioni di ripristino dovranno procedere secondo le modalità previste per tale componente ambientale, come da indicazioni fornite dalle autorità competenti nell'ambito della Parte III del D. Lgs. 152/06. Le azioni di follow-up, necessarie a valutare le condizioni per la conclusione dell'evento, saranno valutate dalle autorità preposte al controllo, caso per caso, in funzione delle caratteristiche fisico chimiche del contaminante, dell'estensione del fenomeno e delle possibili ricadute ambientali, tenendo anche conto dello sfruttamento della risorsa idrica a valle;
- c) se lo sversamento ha determinato impatti ambientali nel corpo idrico, anche in stato "di asciutta", ed ha interessato per contatto diretto zone realizzate in terra o comunque non rivestite da materiali impermeabilizzanti, quali aree arginali, spondali, ripariali o del letto stesso del corso d'acqua, le azioni di ripristino dovranno procedere come da indicazioni fornite dalle autorità competenti nell'ambito della Parte III del D. Lgs. 152/06. Si specifica che, per la verifica del ripristino delle aree, è possibile ricorrere all'applicazione per gli alvei asciutti e gli argini in terra o comunque non impermeabili, limitatamente alla loro parte fuori acqua, dei limiti tabellari di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06. In alternativa il ripristino, qualora ritenuto applicabile dalle autorità preposte al controllo, potrà essere verificato con un controllo monte-valle rispetto alle aree interessate.

3.2 Eventi inquinanti di cui alla fattispecie del paragrafo 2.2

Al verificarsi di un evento inquinante riconducibile alla fattispecie descritta al precedente paragrafo 2.2, per la comunicazione deve essere utilizzata la modulistica specifica reperibile nel sito istituzionale della Regione alla sezione Bonifiche (*MODULO A - Comunicazione di potenziale contaminazione*).

Tale comunicazione va trasmessa a tutti i soggetti indicati al paragrafo 3.1, specificando nella descrizione dell'evento le tipologie di eventi elencati al paragrafo 2.1.

Parallelamente alle procedure di cui al titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/2006 si dovrà dar corso alle procedure previste al precedente paragrafo 3.1.